



67

Copia del Verbale di aggiudicazione, Comune
ne in vendita delle Saline di Aretana in cui sono situati gli stabili
Società Anonima per la Vendita ^{Manduria, ed Aretana} di Beni del Regno d'Italia N° 151 O. C.

Provincia di Lecce Circoscrizio di Taranto del quadro riaperto
Processo Verbale di aggiudicazione definitiva N° 1 O. C.
a favore del Municipio di Aretana dell'elenco desistente
del fondo Saline posta in Aretana e Manduria mezz'ad estinutivo
dante il prezzo di Lire novemila cinquecento trenta app. il 12 Aprile
quattro

1865

L'anno mille ottocento sessantasette ed alle sei del mese
di Giugno, ore 10 antemeridiane in Sava nell'Ufficio del Re-
gistro di Sava in avanti il Signor Antonino Cesimo Ricci-
vitore di detto Ufficio coll'intervento ed assistenza del Signor
Giagnolo Francesco Capattone qual rappresentante locale del
la Società Anonima per la Vendita di Beni del Regno d'Ita-
lia, agente a nome e per conto del Governo ed alla presenza
di me Pasquale del Prete Segretario sottopunto e dello si-
gnori Alessandro Gardelli figliuolo, e Giovanni Pisani
di Alessandro Scipionio idonei, conosciuti, domiciliati nel
comune di Sava ed infra mei fattofratti.

Si fa noto a chi di ragione, che in dipendenza delle
leggi 21 Agosto 1863, N° 793, e 24 Novembre 1864, N° 2006,
e degli ordini emanati dalla Società suddetta, si è con av-
viso di questo Ufficio di Sava del 30 Novembre 1866 fatto
noto

nato al pubblico, che nel giorno d'oggi, ed alle ore dieci antemeridi,
ridiano, farebbero in esso, e sotto l'osservanza dei capitoli di
condizioni generali e speciali approvati dalla Società suindivisa
il 14 Settembre 1866 al presente verbale originalmente
de inseriti, proceduto agli invito a pubblica gara per la
definitiva aggiudicazione a favore del miglior offerente degli
immobili demaniali descritti al N. 1º dell'elenco estimativo
approvato dal Ministero delle Finanze il 12 Aprile
mille ottocento sessantaquattro pubblicato nella Gazzetta del
la Provincia destinata a ricevere le inserzioni ufficiali del
giorno sei Settembre ultimo e consistente:

Padre Nachioso, erboso, e paludosco denominato Spie-
ri o Salina, posto nel territorio di Manduria ed Acetana
dell'estensione di Ettaro 541.43.02. a cui 1º Signor Dona-
to Farinola - 2º Vespasiano Schiaroni - 3º con la Grande
Palude - 4º Signor Raffaele Schiaroni - Reportato in
Catasto Art. 1759 Sezione P. N. 19, 20, 21 e 22.

Sì farono parimenti esporsi in detto avviso stabilito
che l'asta venisse aperta sulla somma di Lire novemila
quattrocento trentatre e Centesimi quaranta
importare del prezzo apparente dell'elenco suddetto.

Dopo l'inserzione fatta il sei Settembre 1866 nel
giornale suddetto della Prefettura di Leve l'avviso è stato
per tre volte consecutive pubblicato non solo in questo ca-
poluogo di Ufficio di Registro ma ben anche nel comune
di



ove gli stabili cadenti in vendita sono situati, cioè di Arce
trana, e Manduria come ne fanno fede i certificati e gli
esemplari di detti giornali uniti a questo verbale.

Cadendo in oggi il giorno stato come sopra fissato
per gli incanti d'contemporanea aggiudicazione, apertasi
al pubblico la sala a tal uopo destinata, sìo dal Signor
Antonino Pasino Pievevole a Ravenna, seduto le ore 10 ante
meridiane fissate nell'avviso, alla presenza di varie perso-
ne onorevoli, e specialmente di quelle che avevano fatto il depo-
sito prefisso dall'art. 10. dei citati capitoli, ordinato al bandi-
tore di aprire gli incanti, lo che ebbe luogo previa lettura
da me fatto firritto Segretario fatta agli astanti ad alta ed
intelligibile voce dei preindicati capitoli di condizioni con
diffidamento che l'asta è aperta sul mentovato prezzo di
L. 9133..40: che ogni offerta di aumento non potrà ef-
fere minore di Lire cinquanta e che l'aggiudicazione al
miglior offerto farà definitiva.

Invitati gli astanti dal banditore Elio Gemmari
a far partito -

Il Signor Pasino Pievevole fu Giuseppe, proprietario
domiciliato in Arcestrana, con domicilio eletto nella sua
casa di abitazione, dopo d'aver fatto giustificazione del presen-
to deposito, e dichiarato d'far partito nel proprio interesse
ha fatto l'aumento di Lire 50..60 portando così l'ammon-
tare prezzo a Lire 9.183..40 Dopo cinque minuti da questa
offerta

afferta al Signor Davide Parlato Sindaco ff. del comune
di Acetana previa quale giustificazione, e dichiarato di
far partito nell'interesse del Municipio di Acetana, qui,
per le facoltà d'autorizzazione che qui si allegano ha fat-
to l'aumento di lire cinquanta, portando così la cifra
a lire novemila unquacento trentaquattro.

Dopo mezz' ora, nient' altro si è presentato.

L'offerta migliore essendo pertanto quella fatta dal Mu-
nicipio di Acetana al Signor Antonino Pasino Piscitello
di lava, dopo passa mezz' ora dall'ultima offerta del
Municipio suddetto senza che sia stata superata di ri-
petuta per tre volte coll'intervallo di cinque minuti
fra l'una e l'altra ha in conseguenza aggiudicata co-
me in forza del presente aggiudicata, sotto riserva però del
la superiore approvazione, che sarà provata ogni qual
volta gli atti fanno dalla Santa Savvisatio regolare, allo
stesso Signor Parlato Davide, che dichiara espressa-
mente di austare per conto ed interesse del Municipio
di Acetana, come innanzi si è detto qui presente, di
spulante e auettante gli stabili avanti avarorismo
dianzi la susposta somma di L. novemila cin-
quacento trentaquattro che si obbliga di pagare ai
termini dell'Articolo 111 del capitolo, cioè in dieci sa-
lo, e in dieci anni sottomettendosi pure di uisito
merito esattamente al qui è anneso capitolo generale
specie.



affidare di condizioni che in segno di autorizzazione è da
lui o dall'Ufficio precedente fatto scritto, e di presentarsi al
l'Ufficio precedente entro il termine di 15 giorni al doppio
a oggetto di consegnare la quietanza comprendente il
pagamento della prima rata del prezzo dello stabile e
dello intero ammontare dei relativi accesi, nonché
la prova di avere spedito il doppio alla Società ai tempi
dell'Art. 22 del capitolo generale, e di ritirare
il certificato del funzionario che presiede agli incanti,
da valere come prova dell'aggiudicazione.

Tenendo approvata la presente aggiudicazione
resteranno gli stabili svincolati dall'ipoteca generale
concessa alla Società su tutti i beni immobili in via
di quella Legge e convenzione sopra citate.

L'acquistatore predetto dichiara di eleggere doma
ilio legale per tutto ciò e quanto potrà riferirsi all'ac
quazione e agli effetti del presente contratto nel luogo
di Asturana e presso la sua famiglia.

Del che tutto come pure della restituzione qui
fatta agli altri singoli afferenti dei rispettivi depo
siti il prefato Signor Antonino Rovivitore di Savoia
ha concepito come concorde testimoniale fatto da me
Pasquale Del Prete Segretario ricevuto e precedente
lettura e pronuncia da me pur fatta di tutto il con
tenuto nel presente atto di aggiudicazione a chiara

a intelligibil voce in presenza delle parti e dei testi,
moni, e medesimi fatti come avviene al Signor Pa-
lano Davide si fatto priuoro — Aggiudicatario — Da-
vido Parlano Sindaco funzionario per comune
di Averara — Il Signoratore Antoniu — Esp.
tare francesco Spagnolo — D'Ono Restinori — Ale-
jandro Gardelli e Giovanni Sisanto — Pasquale
del Prete Segretario — Registrato a Gava li dadi
ii) Gennaro mille ottocento sepcantasette, fog 118
Vol. 5^o. Modulo 1^o. N^o 66 Capa fissa e Decimo
Sia una centesimi dieci — Il Signoratore Antoniu
ii)

Provincia
di Terra d'Otranto
Direzione delle Rasse
e del Demanio
di Lecce

Circondario
di Taranto

Comune

in cui sono situati i beni
di Manduria ed Averara

N^o. 151 D. C.

del Quadro riassuntivo col mezzo dell'asta pubblica degli immobili demaniali

N^o. 7 D. C. infra descripto, cioè;

dell'Elenco descrittivo

destinativo approvato

il 12 Aprile 1865

Segue il Capitolato delle condizioni
scopia — Società Anonima — Per la ven-
dita di Beni del Regno d'Italia — Vendita
di Beni Demaniali in relazione alle Leggi 25 Ag-
osto 1862, N^o. 793 e 24 Novembre 1864, N^o. 2006.

Capitolato

Parte 1^a

Padro malizioso erboso paludoso denominato Spie-
ri o Salina posto nel territorio di Manduria ed Avera-
ra



na dell'espansione di Etario 541, 63, 03 ad un 1^o. Signor Donato Pasavola - 2^o. Gasparino Schiavoni - 3^o. con la grande Padule - 4^o. Signor Raffaele Schiavoni - Riportato in catasto art. 17519 Sezione P. N° 19, 20, 21 e 22.

L'asta farà aperta sul prezzo di Lire nove mila quattrocento trentatré e pentesimi quaranta.

Parte 2^a.

Condizioni Generali

Art. 1.

I fondi si vendono nello stato in cui si trovano e co-
me fanno proprietà del Demanio, con tutti le ferrutie at-
tive e passive tanto apparenti, quanto non apparenti,
quantounque non indicato nella prima parte del presen-
te capitolo e con tutti i peri, livelli, usci, decimi, ed
altri annualità perpetue che vi fossero inseriti.

Gli oneri inseriti ai beni che dalla tassa traleggiati
e passarono al Demanio si intendono trasferiti sulla re-
dita del Grand Libro del Debito Pubblico inserita in nome
della detta tassa a cui cura faranno cancellate le misu-
zioni ipotecarie gravitanti sui beni presso a tenore delle
Leggi vigenti.

Art. 2.

La vendita farà fatta al corpo e non a misura. Non
vi farà luogo ad azione per lesione, né ad ammesso, o a di-
minuzione di prezzo per qualunque motivo errare nel
la

la descrizione dei beni passi in vendita e per qualunque
differenza nella quantità sebbene eccedente la tolleranza
stabilita dalla legge.

Art. 3.

Lo Stato e la Società che fa le vendite in di suo nome
non assumono altra obbligazione, o garanzia se non per
fatto di sofferta evizione, nel qual caso il compenso ipot-
tante all'acquirente sarà limitato al puro rimborso del prez-
zo pagato alla Società, e dello spese d'aggiudicazione, ovvero
al rimborso di quella minor somma effettivamente pagata
dal terzo propriezio a colui che avrà agito per la evizione.
Se la evizione fosse parziale, l'acquirente non avrà diri-
to che al rimborso della quota di prezzo e di spese corrispon-
dendo alla parte evitata.

L'acquirente non potrà mai sospendere il pagamento
del prezzo al di là delle epoche convenute anche nel caso che
esistesse qualche ipoteca a favore di terzi sullo stabile aliena-
to. L'Amministrazione Demaniale sarà però tenuta
sempre a promuovere la cancellazione delle iscrizioni
ipotecarie che colpiscono gli stabili alienati ed in ogni
caso rilevare gli acquirenti da ogni danno o molestia
dallo medesimo dipendente.

Art. 4.

I frutti spettanti all'acquirente a partire dal giorno
dell'aggiudicazione. Da tale giorno decorre il pagamento
degli



degli interessi sul prezzo.

Art. 5

Il compratore si intenderà obbligato per tutti gli effetti di ragione col solo atto di aggiudicazione; ma gli obblighi dell'Amministrazione venditrice sono subordinati all'approvazione del contratto da parte dell'Autorità acquirente come trovasi stabilito dall'art. 20.

Art. 6.

Il compratore subentra in tutti i diritti ed in tutti gli obblighi del Demanio rispetto al fondo, e deve mantenere il contratto di locazione in corso all'epoca della vendita in quali non fossero revocabili ad arbitrio del locatario.

Art. 7.

Sono a carico dell'acquirente i compensi, che fanno davanti in conseguenza di miglioramenti fatti nel fondo dal conduttore, e a suo favore i compensi dovuti dal conduttore per deterioramenti arrecati. Il compratore è inoltre pienamente surrogato ad ogni altro diritto, o dovere del Demanio verso il conduttore anche nascenti da fatti relativi alle locazioni anteriori alla vendita, esclusasi unicamente i fatti e le prestazioni scadute prima dell'aggiudicazione per cui è già disposto all'articolo 21 del presente capitolo.

Art. 8.

Fino al completo pagamento del prezzo e degli interessi

Aut. 20

teressi relativi, il compratore conde e il Demanio e la
Società acquistano il privilegio o l'ipoteca speciale sui
fondi alienati a garanzia del prezzo medesimo.

Art. 9.

La vendita si farà con pubblico incanto nel luogo,
giorno ed ora che saranno fatti noti con apposito mani-
festo da pubblicarsi un mese prima nei luoghi e modi
preferibili dagli Articoli 56, 57, 58 e 59 del Regolamento
approvato col D. R. Decreto 14 Settembre 1862, N° 812.

Ogni offerta verbale in aumento non potrà essere
minore delle somme, che in ragione del prezzo d'astazzo
no determinate dall'art. 59 del Regolamento del settembre
1862 N° 812. L'aggiudicazione sarà fatta al miglior offeren-
te dopo trascorsa mezz' ora senza che la di lui offerta non
sia stata superata. Prima di proclamare l'aggiudicazione,
sarà ripetuto per tre volte, coll'intervallo di cinque minu-
ti fra l'una e l'altra, l'ultima offerta più vantaggio-
sa che sarà stata fatta.

Art. 10.

Nessuno potrà essere ammesso agli incanti senza
un deposito in denaro od in titoli di credito, dei quali c'è
uno all'art. 50 del Regolamento suriferito per una
somma corrispondente al duino del valore estimativo.

Art. 11.

L'asta farà aperta sul valore estimativo, e l'aggiudica-
zione

zione al favore del miglior offerto sarà definitiva; tutta-
via farà durante il mese dalla data degli avvisi, o nel giorno
presso dell'apertura degli incanti fino all'ora stabilita fissa
(data preventata), in conformità dell'art. 50 del Regola-
mento, qualche maggiore offerta, in tal caso l'asta verrà
aperta sulla offerta stessa, avvertendo però che quando al
l'incanto non intervengano almeno due obblatori, l'asta
farà dichiarata deforta.

Art. 12.

Se l'asta ha luogo a sedile segreto, ciascun offerto
dovrà, appena dichiarati aperti gli incanti, rimettere
in piego sigillato al funzionario che vi presiede la pro-
pria offerta.

Tale piego dovrà opere accompagnato dalla dichia-
razione del Segretario o Notaio delegato a ricevere gli
atti d'incanto comprovante l'eseguimento del deposito
di prezzo dall'art. 10 del presente capitolo.

Siffatta dichiarazione potrà opere espressa sul
frontespizio del piego stesso.

Art. 13.

Dopo un'ora dell'apertura degli incanti il piego
che saranno stati consegnati in conformità dell'art.
precedente, saranno aperti in presenza degli astanti
dal funzionario predetto, il quale leggerà o farà leg-
gere ad alta ed intelligibile voce il contenuto nelle
singole

singolo offerto, e quindi proclamerà l'aggiudicazione definitiva al favore del migliore offerto. Il diritto di presentare offerte per schede segrete riserva al momento in cui comincia l'apertura dei pieghi.

Dritto. XI.

Il prezzo dello stabile farà pagato in cinque rate uguali, se il valore estimativo supera la somma di dieci mila lire, ed in dieci rate se non supera quella somma.

Punto quindici giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto di compra e vendita qualora le leggi vigenti in luogo non attribuiscono all'atto di aggiudicazione il carattere d'ufficiale del formale contratto, e dovrà pagare la prima rata del prezzo dello stabile stabilito e l'intero ammontare dei relativi accessori.

L'aumento che si verificherà negli imanti si intenderà ripartito proporzionalmente al valore del fondo ed a quello dei suoi accessori.

Il pagamento delle altre rate si farà di anno in anno, coi frutti scalari alla ragione del 5 per cento.

L'art. 72 del Regolamento 11 Settembre 1862) non riguarda, nel suo capoverso, il valore degli accessori, ma bensì i compensi dei frutti naturali di cui all'art. 70 del Regolamento stesso.

Art. 15.

Quando all'atto dell'aggiudicazione l'aggiudicatario s'obblighi di pagare contemporaneamente alla prima rata, anche la seconda, potrà soddisfare il rimanente prezzo in tante rate annuale e quali, computando a partire dalla data del suauizzato atto d'aggiudicazione, a tutto l'anno 18^{ff}.

Qualora poi si obblighi solamente d'anticipare di sei mesi il pagamento della seconda rata predetta, il residuo prezzo sarà ripartito in altrettante rate uguali annuali quanto saranno gli anni ad intercorrere dalla data del detto secondo pagamento, a tutto il 31 Dicembre 18^{ff} — Fermo sempre il pagamento degli interessi.

In entrambi i casi il mancato adempimento dell'obbligo assunto, taglierà all'aggiudicatario ogni diritto alle maggiori agevolazioni come sopra accordato, con facoltà alla Società di procedere ciò non di meno alla cauzione esecutiva.

—

Art. 16

I banchi d'alto fusto potranno operare tagliandi soltanto dopo che l'aggiudicatario avrà pagato l'intero prezzo e data sufficiente garanzia, informandosi in ogni caso alle disposizioni delle Leggi forestali.

Art. 17.

Sarà data l'abbuono del 7 per cento sulle rate che

si anticipano al saldo del prezzo entro quindici giorni dalla data dell'aggiudicazione, e l'abbiano del 3 per cento a chi anticipasse le rate successive entro due anni dal giorno della aggiudicazione se il valore estimativo dei beni superio la somma di dieci mila lire, e dentro cinque anni se il valore non ecceda quella somma.

Art. 18.

Ritardandosi oltre quindici giorni dall'aggiudicazione la stipulazione dell'atto di compra e vendita nei casi previsti dal precedente articolo 14 ed il pagamento della prima rata del prezzo e dell'ammontare degli asparsi di cui si parola all'art. 14 del presente capitolato, ad oltre tre mesi il pagamento di una delle altre rate, la Santa Provvederà a nuovi incanti del fondo a rischio d'ffuso dell'aggiudicatario, il quale innonerà inoltre, senza bisogno d'alcun diffidamento, nella perdita rispettivamente del fatto deposito, ovvero della prima rata del prezzo e dell'ammontare degli asparsi.

Art. 19.

Per l'alunzione dei beni e per gli effetti tuttodel, la Legge 21 Agosto 1863. N° 793, viene derogato alla facoltà del risarcito, che questa legge propria competere al Denaro dello Stato.

Art. 20.

L'approvazione dei contratti si farà con Decreto

to del Ministro delle Finanze o dei suoi Delegatissime il valore del contratto eudo la somma di venticinque mila lire, all'approvazione sussulta dovrà procedere il parere del Consiglio d'Stato.

Art. 21.

Gli atti relativi agli incassi, alla vendita ed alle formalità richieste negli Uffici del censimento delle ipoteche, rimarranno esenti da qualunque tassa proporzionale, e faranno sottoposti al solo diritto fiscale una tira italiana.

Il pagamento di questo diritto è dello spese dell'aggiudicazione o del contratto sarà a carico del compratore.

In dette spese si comprendono quegli onerenti:

1º Per la stampa degli avvisi d'asta e loro inserzione nella Gazzetta della Provincia, e anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno, qualora il valore estimativo del fondo euda le L. 50,000;

2º Per l'incisione in entrambe le menzionate Gazzette dell'elenco prefisso dal capitolo IV del citato Regolamento.

Il tutto ben inteso nella sola proporzione corrispondente al proprio lotto.

Art. 22.

All'atto del pagamento delle rate di prezzo dei beni acquistati, l'acquirente ritirerà dalla cassa a cui

un avrà fatto il pagamento una quietanza in doppio esemplare uno del quale dovrà spedire entro tre giorni alla sede della Società in prezzo asciurato al proprio spese.

Mancando a tale formalità, l'acquisto non resterà esonerato dal pagamento degli interessi sullo rateo pagato fino a che non provenga formale avviso alla sede della Società del pagamento dello rateo stesso.

Art. 23.

Oltre alle varie condizioni generali contenute nei precedenti articoli, la vendita farà pure regolata da tutte le altre norme e condizioni, e produrrà tutti gli effetti risultanti dalla legge 21 Agosto 1862, N° 193, e del relativo Regolamento 11 Giugno Settembre, come se l'una e l'altra fossero interamente parte del presente capitolo.

Parte 3^a

Condizioni speciali

Il prezzo d'acquisto farà versato nella cassa dell'ufficio del Registro di Quaranta in quel N° di rateo annuale che saranno stabiliti nell'aggiudicazione.

Fatti e proposti dal fattoferita Direttore delle Rapere e del Demanio

A Senz il 11 Settembre 1866 - H. D'Ustico Salvatore

Sopra è appurato dalla Società Anonima per la vendita di Beni del Regno d'Italia con delegazione dell'analogo procedimento d'imposta al signor Repù, utoro del Registro di Lavori — Dat. a Torino dalla Sede della Società addì 12 Ottobre 1866 — Per l'Amministratore Delegato — Pp. M.

Progetto di auctiozione — Lavori legnari 1866
Saggiudicatario — Duce de' Parlano Sindaco — P.
Piquetone — Antonini — G. Capanne — Giuseppe Spa-
gnolo — J. du Testimonio — Alessandro Sardelli
e Giovanni Sifanti — Parquale del Pretto Segretario —

segue la Sarella di stima del Fondo

Provincia di Lecce Copia — N° 157 del quadro Preiassuntivo Mandamento
di Otranto Demanio Nazionale — Lotto N. 1º — Manduria

secondario — Questo Lotto si forma dal podere erboso, macchia e prati, comune di Manduria
di Varano sudato denominato Spieru o Salina, posto nei territori di Manduria ed Aretana, tenuto in affitto dal Signor
Uffiziano Schiavoni per l'anno istaglio di £ 81 — pari
a £ 344.25 —

Il menzionato podere giace tra Mezzogiorno e Ponente
dell'abitato di Manduria da cui ne dista per circa
18 Kilometri, ed è riportato sul catasto di quel paese
all'Art. 17519 Sezione P. Art. 19. 20. 21. e 22; e per quello
di Aretana all'Art. 430 Sezione L Art. 6.

I terreni del medesimo costituiscono una sola tenuta che confina - A settentrione con i campi di erba del Signor Donato Pasavola - A Levante con i campi di erba del Signor Maurizio del sopradetto Signor Vespasiano Schiavoni - A Mezzogiorno con la gran Palude adiacente al mare, non che formava la ditta Salina di Acetana, e col quale maulioso circondato alla stessa, aveva trovato un antico e perniciose edificio consistente in grandi massicci a pianterreno sul deposito del Sale, ed altri locali superiori, il tutto di proprietà dell' Amministrazione generale delle Saline - Ed a Ponente con la popolare mauliosa della Maseria Sanguinara del Signor Prof. Fausto Schiavoni.

Detti confini sono demarcati in parte da muri esistenti, in parte da tracce di muri divisi comuni divisorie parate con termini lapidei agli Angoli.

Quasi nel mezzo della tenuta in parola trovasi un casellato a fabbrica regolare, che comprende quattro locali a pianterreno convertiti da fatta in fabbrica, quali servono di ricovero ai pastori ed agli Animali che vi pascolano; i due primi verso Levante fanno viajuno del nucleo intorno di Metri L. 70 per L. 30, e gli altri due dietro posto per ciascuna di Metri 8.20 per L. 30.

Sul lato a Mezzogiorno di detti locali vi fanno due

chioschi

chiuso ad uso di levili entro da muri di pietre a ferro.

Le fabbriche di tale caseggiato fano in mediocro sta-
to, ma senza impegno né fano, ed i pavimenti sulle
corridori sono molto mal ridotti per mancanza
delle Annee manutenzione — Si fano pure due
pozzi d'acqua sorgiva, uno in vicinanza del de-
fatto caseggiato, e l'altro poco lontano verso Sette-
trione dei medesimi, con due piuoli più per abbe-
verare gli Animali.

L'intera estensione del defatto podere è tutta
coperta da folla macchia con piuoli spazi intermedio
erba e paludosi, ed il terreno è di cattiva qualità,
pur cui si fermano varii ristagni d'acqua

Dati desunti dal Catasto

L'anzidetto podere è ripartito sui paraggi proripari
di Manduria ed obiettiva nel modo che segue — Co-
mune di Manduria. Articolo 1869 Amministra-
zione dei Beni Preservati.

sieguono dicto la definizione

Regione	N. di Regione	Mortuaria della proprietà	Denomina- zione	Estensione Catastale			D' rendita imponibile	
				Classe	1 ^a	2 ^a		
S.	19	Manduria			50.-	100.-	50.-	Df. 16.40
"	20	Casa Rustica	Saline	0. ⁵ / ₈	"	"	"	2.17
"	21	Semenzabile		10..-	10.-	20.-	"	27.00
"	22	Torboso		30..-	50.-	"	"	15.00
Comune di Avetrana								
<u>Art. 630 - 2^o Maggiorato Speciale</u>								
S.	10	Manduria	Spicci	300.-	"	"	Df 180..00	
			Ototale	390. ⁵ / ₈	160.-	70.-	Df 250.65	

Dal soprascritto quadro si rileva che la intera estensione catastale di detto podere è di tamola 620.5⁵/₈, di quali tamola 320.5⁵/₈ in territorio di Manduria, pari ad estaro 284.44.02 coll'imponibile di Df 160.65 parisi Df 257.76 e tamola 300 in quello di Avetrana pari ad etari 257.19.00 coll'imponibile di Df 180.00 equivalenti a Df 165.00-

In una la intera estensione forma etari 501.62.02, e l'imponibile forma Df 1023.76. Dalla quale fatto l'annuo contributo fondiario per le imposte Prediale Provinciali e Comunali calcolato alla ragione media dell'ultimo triennio, che per comune di Manduria è del 22.01.32 per % che importa Df 56.74. E per la rata posta in Avetrana calcolato secondo la media triennale ultima del 21.97.26 per % che importa Df 168.09. Samma



ma in uno il pagamento fondiario L. 234,83 - Resta
la rendita catastale netta L. 497,93.

Dati desunti dagli atti e dai registri dell'Amministrazione

Il desirito Podere trovasi affittato al Signor Giovanni Sessa
siano in forza di pubbata del 2 Settembre 1861 per anni quattro
che terminano a 31 Luglio 1865, e per l'anno staglio d'
di ottantuno, pari a L. 344,25 - Dalla qual somma de-
dotto l'anno pagamento fondiario rivenuto retro in L. 234,83
Resta la rendita netta di affitto per L. 119,42 -

Dalle osservazioni fatte sopra luogo s'è rilevato che tan-
to la rendita catastale, quanto quella di affitto non sono cor-
rispondenti alla consistenza d' natura del desirito podo-
re, essendo la prima molto evidente, e la seconda molto par-
sa, comunque la proprietà trovasi in luogo di aria mal-
fana per effetto dei ristagni di acqua, e massime di quello
detto Salina, lontano dai luoghi abitati, e quindi pocoatto
ad essere migliorato sia per l'aria malsana, sia per la man-
canza di brame, e per la ingente spesa che si richiede -

(io non pertanto considerando nel suo stato attua-
le, come semplice difesa manutienuta per solo uso di paurolo
al comando dei paraggiati per riavero delle mandrie degli
animali, e per abitazione dei cacciatori, e dei rapi d'acqua
necessari più modestini, fermo d'arrivo che la rendita
competente è giusta al podere desirito, e che propria rite-
nisi come la certa del suo valore per quello di Anno d' 172,00

Dalla quale vedotto - L'anno pagamento fideiussario ricevuto e calcolato come retro per L. 224,83 - E l'anno manutenzione del caseggiato che serve alla custodia delle mandre degli Animali, e per abitazione dei pastori, e per l'anno periodo consumo delle opere deperibili, si calcolano annue L. 25,50 - Totale delle deduzioni L. 250,33
Riportata la rendita netta del medesimo L. 171,67.

La quale computata in capitale alla tassazione del 5 per $\%$, offre il valore netto della proprietà retro descritto di L. 9433,40 - Non sono a considerarsi spese di coltura e di produzione, punto la natura maliuosa della proprietà valutata - Prezzo d'ottimo che si propone per base degli incanti a farlo L. 9433,40.

Serviti

Il padrone compreso in questo Lotto va soggetto alla pratica di papaggio che vi esercita l'amministrazione dello Stabille per accordo ai locali e pertinenze della contigua e distessa Salina di proprietà della medesima.

Capitolo speciale


L'acquirente di questo Lotto avrà tutti i diritti e tutti gli obblighi incidenti alla proprietà compresa nello stesso, ed anche quelli che emergano dal contratto di affitto retro annunziato.


Lunedì 31 Ottobre 1865 - Il fideiussario - Firmato - Luigi Verlam

Jurlano - Lusto - Zugl' Orzo Consiglio Delegato Min.
Pernale

Per copia conforme
Sarà il 1^o gennaio 1868
Da riferirsi al Municipio di
Avezzano

Spese $\text{L} 5,50$ per ricevitore
per postura $\text{L} 5,50$
di undici lire
 $\text{L} 60 : \text{L} 6,60$
resta da $\text{L} 12,10$
Raff.





Z. Spillace delle Saline

Z.S.

I. S. Giacomo

I. S. Giacomo

La Salina di Magazzino il Romano
Paludi del Conte

I. S. Giacomo

Arenne

Tutti i Chiaro

Trapani

Marsala

Castellammare

Castellammare

Castellammare

Castellammare

Castellammare

Castellammare

Castellammare